



raffineria di gela

Sede legale in Gela,
Contrada Piana del Signore
93012 GELA (CL)
Tel. Centralino +39 0933 841111
Fax +39 0933 841100
Casella Postale 135

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0029903 del 20/12/2013

Prot. RAGE/AD/DIGE/1091/T
Gela, 19 / 12 / 2013

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata
ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
aia@PEC.minambiente.it

Oggetto: Decreto MATTM prot. DEC - MIN 0000236 del 21 dicembre 2012 - Autorizzazione
integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto della società Raffineria di Gela S.p.A.,
ubicato nel comune di Gela.

Rif. prot DVA-2013-0028725 del 10/12/2013; Riesame AIA - Procedimento ID 83-578 per
l'adempimento di cui all'art. 1, comma 5 dell'AIA e alle prescrizioni 9 e 13 del PIC allegato
(trattamento totalità fumi CTE).

Facendo seguito a quanto in oggetto, nel confermare i contenuti delle ns Prot.
RAGE/AD/DIGE/956/T e RAGE/AD/DIGE/982/T, corre l'obbligo precisare, come peraltro si
evidenzia dallo stesso contenuto del parere del Consiglio di Stato e correttamente riportato anche
nella Vostra sopra richiamata, che il requisito dell'*autoconsumo* di cui al paragrafo 3 della Parte I
dell'allegato II alla Parte Quinta del DLgs 152/06 si riferisce esclusivamente ai "*residui di
distillazione e di conversione della raffinazione di petrolio greggio, da soli o con altri combustibili*"
e non all'energia elettrica prodotta.

Inoltre, come noto, la normativa vigente, così come anche richiamata alla prescrizione n°
10 del Decreto di AIA di cui il Gestore ha già fatto presente di volersi avvalere, non comporta
limitazione alcuna del quadro emissivo correlata alla gestione dell'energia elettrica; l'estensione del
concetto di "*autoconsumo*" all'energia elettrica rappresenta quindi, a parere della scrivente, una
interpretazione non adeguatamente supportata dalla normativa stessa.

In ogni caso ribadiamo, come più volte già rappresentato, come l'eventuale conferma delle
limitazioni al quadro emissivo a carico della Centrale Termoelettrica connesse all'export di energia
elettrica sono tecnicamente non implementabili sia in ragione dell'assetto impiantistico che dei
conseguenti vincoli tecnologici e *comprometterebbero gravemente* la continuità di marcia della
Raffineria di Gela e di tutte le attività svolte presso il Sito, ivi comprese le attività che la
scrivente gestisce per conto di Enti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene il rispetto dei limiti emissivi riportati a carico della scrivente dal
quadro prescrittivo di cui al decreto di AIA, fermo restando quanto già in precedenza riportato,



Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore, 93012 (CL)
Società per Azioni
Capitale Sociale € 15.000.000,00
Partita IVA e Cod. Fisc. 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89181
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.
Società a socio unico





raffineria di gela

Sede legale in Gela,
Contrada Piana del Signore
93012 GELA (CL)
Tel. Centralino +39 0933 841111
Fax +39 0933 845402
Casella Postale 35

giova altresì rimarcare, come accertato anche nel corso della recente verifica ispettiva di *Controllo Straordinario* avvenuta nei giorni dal 12 al 14 novembre scorso a cura ISPRA/ARPA, che la raffineria allo stato attuale, pur in un contesto tecnico/economico fortemente penalizzante per le proprie attività, sta adottando un assetto che prevede import di energia elettrica e, come tale, riguarda, in centrale termoelettrica, il limite di 700 mg/Nm^3 previsto.

Evidentemente le penalizzazioni derivanti da quanto sopra descritto risultano palesemente in contrasto con la *mission* imprenditoriale e lo risultano ancor di più in un contesto nel quale la raffineria ha intenzione di procedere a forti interventi di *improvement tecnologico* comportanti un notevole impegno economico (ca 700 Mil€) con rilevanti miglioramenti del quadro emissivo di Sito e che però non possono in alcun modo prescindere dal collocare il fisiologico *surplus* di energia elettrica derivante dalla marcia in sicurezza degli impianti produttivi nella rete nazionale.

Preme in questa sede oltremodo evidenziare che anche laddove si dovesse ritenere applicabile la limitazione a 400 mg/Nm^3 per le emissioni di SO_2 provenienti dalla centrale termoelettrica, tale limite sarebbe comunque applicabile alle emissioni associate alla sola aliquota di energia esportata, rimanendo applicabile alla restante aliquota di energia per *usi interni di stabilimento* il limite di 1000 mg/Nm^3 .

Ne discenderebbe un limite effettivo al punto di emissione pari a ca 820 mg/Nm^3 desumibile come media ponderale dei due contributi (energia esportata-energia utilizzata per usi interni) che nella documentazione presentata ai fini del riesame è difatti rispettivamente pari al 30-70% del totale prodotto.

La scrivente, in linea con la propria volontà di minimizzare comunque e il più possibile le emissioni nell'ambiente mediante il ricorso alle BAT di settore, ha proposto un limite sensibilmente inferiore non solo rispetto a quello previsto dal legislatore dei 1000 mg/Nm^3 ma anche rispetto a quello più severo imposto alla prescrizione n° 10 del Decreto di AIA dei 700 mg/Nm^3 ; il gestore infatti ha proposto di applicare il limite dei 630 mg/Nm^3 ad interventi di adeguamento e miglioramento completati.

In un siffatto e complesso panorama, le limitazioni *"tout court"* che deriverebbero dall'interpretazione riportata nella nota in oggetto, comprometterebbero irrimediabilmente la realizzazione del Progetto sul Sito con possibili pesanti ripercussioni sociali facilmente immaginabili.

Per tutto quanto sopra detto, riteniamo necessario ribadire nuovamente gli assetti emissivi proposti nella documentazione presentata in sede di riesame ritenendoli comunque coerenti con la normativa di riferimento e tali da comportare una sensibile riduzione rispetto alle emissioni attualmente autorizzate.



Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore, 93012 (CL)
Società per Azioni
Capitale Sociale € 15.000.000,00 i.v.
Partita IVA n. Cod. Fisc. 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89181
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.



raffineria di gela

Sede legale in Gela,
Contrada Piana del Signore
93012 GELA (CL)
Tel. Centralino +39 0933 841111
Fax +39 0933 845402
Casella Postale 35

Confermando dunque di non condividere l'errata interpretazione in questione, la scrivente si riserva di intraprendere le opportune iniziative a tutela dei propri interessi legittimi nelle competenti sedi.

Saluti

Il Direttore Generale
Settimio Carlo Guarata



Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore, 93012 (CL)
Società per Azioni
Capitale Sociale € 15.000.000,00 i.v.
Partita IVA e Cod. Fisc. 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89182
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.
Società a socio unico

DGpostacertificata

Da: raffineriadigela [raffineriadigela@pec.eni.com]
Inviato: giovedì 19 dicembre 2013 12:48
A: MATTM DGVA
Cc: Bernardo Casa; carlo guarrata
Oggetto: RAFFINERIA-CL-GELA; RISCONTRO PROT DVA-2013-0028725 DEL 10/12/2013 -
RIESAME AIA - ADEMP. ART. 1, COMMA 5 e PRESCR 9 e 13 PIC
Allegati: 82_Lettera RAGE_AD_DIGE_1091_T del 19 12 2013_rif prot MATTM
DVA-2013-0028725 del 10 12 2013 (Quadro emissivo CTE).pdf

Con riferimento alla Autorizzazione Integrata Ambientale della società Raffineria di Gela S.p.A. (pubblicata su G.U. del 10/01/2013) inviamo, in allegato alla presente, lettera con relative delucidazioni in riferimento a quanto in oggetto.

Distinti Saluti